

Codice A1816B

D.D. 19 dicembre 2022, n. 4001

CNPO147 - Subentro e contestuale rinnovo della concessione demaniale Rep. N. 2442 del 19/03/2013 relativa al mantenimento dell'occupazione con un ponte in attraversamento del Rio Grione in comune di Marene (CN) da parte della Sig.ra Guidobono Cavalchini Garofali Giulia Teresa residente in Torino erede del Sig. Guidobono Cavalchini Garofali Giuseppe.



ATTO DD 4001/A1816B/2022

DEL 19/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: CNPO147 – Subentro e contestuale rinnovo della concessione demaniale Rep. N. 2442 del 19/03/2013 relativa al mantenimento dell'occupazione con un ponte in attraversamento del Rio Grione in comune di Marene (CN) da parte della Sig.ra Guidobono Cavalchini Garofali Giulia Teresa residente in Torino erede del Sig. Guidobono Cavalchini Garofali Giuseppe.

Vista la domanda presentata in data 01/06/2022, ns. prot. n. 23343/A1816B, dalla Sig.ra Guidobono Cavalchini Garofali Giulia Teresa residente in Torino, atta ad ottenere il subentro e contestuale rinnovo nella concessione demaniale (Rep. n. 2442 del 19/03/2013 - D.D. n. 725 del 20/03/2013), assentita in prima istanza al Sig. Guidobono Cavalchini Garofali Giuseppe, deceduto a Torino il 02/02/2022 (estratto per riassunto atto di morte del Comune di Torino in data 16/02/2022) relativa al mantenimento dell'occupazione con un ponte in attraversamento del Rio Grione in comune di Marene (CN);

Considerato che all'istanza di rinnovo e contestuale subentro della concessione è stata allegata una dichiarazione da parte di tecnico abilitato, Geom. Dabbene Mauro, attestante la non modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni all'opera già concessa ed autorizzata idraulicamente con Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904) P.I. 3419 rilasciata dal Settore Decentrato OO.PP e Difesa Asseto Idrogeologico di Cuneo, con nota del 27/03/1996

Ritenuto che trattandosi di rinnovo di concessione per servitù possano essere omesse le procedure di pubblicazione previste dall'art. 8 del Regolamento Regionale n. 14/R – 2004 e s.m.i.

Determinato il canone annuo, ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 3484/A1801A del 24/11/2021, in **euro 191,00** (centonovantuno/00) e stabilito l'ammontare del deposito cauzionale in **euro 382,00**

(trecentottantadue/00) pari a due annualità a cui occorrerà dedurre l'importo di euro 360,00 già versato alla stipula del Disciplinare Rep. n. 2442 del 19/03/2013 assentito in prima istanza al Sig. Guidobono Cavalchini Garofali Giuseppe, deceduto a Torino il 02/02/2022.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni nove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 art. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000, art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

Di disporre il subentro e contestuale rinnovo da parte della Sig.ra Guidobono Cavalchini Garofali Giulia Teresa erede del Sig. Guidobono Cavalchini Garofali Giuseppe (deceduto a Torino il 02/02/2022) nella concessione demaniale Disciplinare Rep. N. 2442 del 19/03/2013 relativa al mantenimento dell'occupazione con ponte in attraversamento del Rio Grione in comune di Marene (CN);

- di stabilire che il canone annuo, fissato in **euro 191,00** (centonovantuno/00) e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

- di richiedere il canone e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

- di dare atto che l'importo di **euro 22,00** (ventidue/00) **da versare a titolo di integrazione cauzione infruttifera** (importo definito deducendo dalla cauzione stabilita di euro 382,00, l'importo di euro 360,00 già versato a titolo di cauzione alla stipula del Disciplinare Rep. n. 2442 del 19/03/2013) sarà accertato sul capitolo 64730/2022 e impegnato sul capitolo 442030/2022;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Schema di Disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale – CNPO147

Rep. n° **del**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata il **RINNOVO della CONCESSIONE DEMANIALE** relativo al mantenimento di un ponte per accesso a terreni agricoli lungo il Rio Grione, nel comune di MARENE (CN), ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.

Richiedente: **Sig.ra GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI Giulia Teresa,**
residente in (C.F.).

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il **RINNOVO della CONCESSIONE DEMANIALE** relativo al mantenimento di n. 1 ponte ad uso per accesso a terreni agricoli lungo il Rio Grione, nel comune di MARENE (CN), ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i. come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.

Il rinnovo della Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1, viene accordata con riferimento all'Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904) P.I. 3419 rilasciata dal Settore Decentrato OO.PP e Difesa Asseto Idrogeologico di Cuneo, in qualità di Autorità Idraulica competente, in data 27/03/1996 ed alla Dichiarazione rilasciata da Tecnico

abilitato Geom. Dabbene Mauro, datata 23/08/2021 relativa alla non modificazione dello stato dei luoghi.

La gestione, la manutenzione ed il mantenimento del manufatto dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- siano effettuati interventi periodici di manutenzione a monte e valle del ponte oggetto di concessione per una lunghezza di circa 10 m mediante pulizia e taglio, all'interno del sedime demaniale, di specie arbustive e ove necessario arboree al fine di mantenere in efficienza la sezione di deflusso del manufatto.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni nove** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2030**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i.. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per

effetto della concessione, durante il suo uso. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i.. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro 199,00** (centonovantanove /00).

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una integrazione di cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di Euro 22,00 (ventidue/00) versato a titolo di cauzione infruttifera (definito nella misura di

Euro 382,00 - due annualità del canone – a cui vanno dedotti l'importo della cauzione versata alla stipula del Disciplinare Rep. n. 2442 del 09/05/2013 pari a Euro 360,00).

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art 7 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8– Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria residenza sita in Torino

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario _____ per l'Amministrazione concedente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Ing. Bruno Ifrigerio)